

L'ASSESSORE

Protocollo N° 24776 - D E C R E T O / DecA / 22 del 22/11/2018

Oggetto: Commissione abilitazione falconieri "bird controller" ai sensi della DGR 36/30 del 17/7/2018.

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- VISTA la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni.
- VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni.
- CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 23/1998 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale sono attribuiti compiti di vigilanza.
- VISTA la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni nella quale è stabilito che:
 - La Regione Autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3 del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
 - la fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale.
 - La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.



L'ASSESSORE

- Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
- La Regione, in armonia con le Direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.
- L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 36/30 del 17/7/2018 "Allontanamento volatili mediante l'utilizzo dei rapaci".
- CONSIDERATO che l'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 36/30 del 17/7/2018 stabilisce che "il falconiere deve aver superato con esito positivo un esame di abilitazione che comporti anche prove pratiche di riconoscimento delle specie e di attività in volo dei propri rapaci. La commissione di abilitazione falconieri sarà nominata con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sarà coordinata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e sarà composta da esperti in zoologia, etologia, direttive Comunitarie, legislazione venatoria e veterinaria, norme sul benessere animale e falconieri di provata esperienze e competenza. I componenti della Commissione verranno scelti preferibilmente tra i funzionari o Dirigenti di Enti pubblici o Amministrazioni. I componenti eserciteranno il loro ruolo a titolo gratuito e non avranno diritto al pagamento di gettoni di presenza o di rimborsi spese".
- VISTE le candidature di esperti trasmesse dal CFVA, dall'Agenzia FORESTAS, dall'Assessorato Igiene e Sanità, dall'ATS Sardegna, dall'Università di Sassari, da Federfauna e dalla Provincia del Sud Sardegna.
- RITENUTO che l'abilitazione all'allontanamento volatili ai sensi della succitata DGR debba essere intesa come qualifica di "bird controller".



L'ASSESSORE

DECRETA

- Art. 1) E' istituita la "commissione di abilitazione falconieri bird controller" ai sensi della DGR 36/30 del 17/7/2018 che risulta così composta:
 - 1. Davide Brugnone, in rappresentanza dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Servizio Tutela Natura Politiche Forestali Settore IRFS.
 - 2. Tiziana Pinna in rappresentanza del CFVA Ispettorato di Oristano;
 - 3. Maria Manconi in rappresentanza del CFVA Ispettorato di Tempio;
 - 4. Antonio Pintore in rappresentanza dell'Assessorato Igiene e Sanità;
 - 5. Carla Cortis in rappresentanza dell'ATS Sardegna;
 - 6. Marco Muzzeddu in rappresentanza di Forestas Servizio Territoriale di Sassari;
 - 7. Andrea Murgia in rappresentanza della Direzione Generale di Forestas;
 - 8. Sandro Fois in rappresentanza delle Province sarde;
 - 9. Salvatore Naitana in rappresentanza dell'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria.
 - 10. Monica Aru in rappresentanza dei falconieri italiani (Feder Fauna SIFAP).
- Art. 2) Per gli aspetti di segreteria viene nominata Tiziana Saba della Direzione Generale Ambiente.
- Art. 3) I componenti eserciteranno il loro ruolo a titolo gratuito e non avranno diritto al pagamento di gettoni di presenza o di rimborsi spese.
- Art. 4) La sede della Commissione è l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Via Roma, 80 Cagliari. La commissione potrà incontrarsi in altre sedi, scelte in accordo con l'Amministrazione ospitante. La seduta della Commissione si intende valida se sono presenti almeno sei componenti.
- Art. 5) I candidati che intendono ottenere l'abilitazione di cui alla DGR 36/30 del 17/7/2018 devono presentare domanda all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Via Roma, 80 Cagliari. Alla domanda dovranno allegare:
 - curriculum vitae e professionale;



L'ASSESSORE

- documentazione attestante la provenienza e il regolare possesso dei "rapaci" di proprietà (documentazione CITES o, nel caso di specie non CITES altra documentazione che ne attesti la provenienza e il regolare possesso);
- documentazione attestante il rispetto della normativa sanitaria in materia di benessere animale durante tutte le fasi di possesso, trasporto, lavoro e riposo;

Art. 5) Il candidato dovrà superare con esito positivo tre prove:

- 1. Questionario a risposte multiple.
- 2. Colloquio.
- 3. Prova pratica (solo se si superano con esito positivo le prime due prove). A tal fine il falconiere dovrà portare i propri animali che verranno esaminati e singolarmente abilitati. A richiesta del falconiere la prova pratica potrà essere differita al fine di consentire un maggior affiatamento e addestramento con il proprio falco.

Gli esami riguarderanno le seguenti materie:

- 1. Falconeria "aspetti generali": Storia della falconeria, specie di falchi utilizzati nella falconeria, mantenimento dei falchi, equipaggiamento e terminologia specifica utilizzata, etica.
- 2. Tecniche di addestramento per l'allontanamento incruento dei volatili: concetti generali dell'addestramento, fasi dell'addestramento, tecnica del basso e alto volo, l'atteggiamento venatorio, la telemetria.
- 3. Mantenimento e cura dei falchi: alimentazione, protocollo sul mantenimento e cura dei falchi, principali malattie e sistemi di prevenzione, anatomia, fisiologia e etologia dei falchi.
- Legislazione: normativa sul benessere animale durante tutte le fasi di possesso, trasporto, lavoro e riposo, Convenzione di Washington e normativa CITES, Legge 150/92, Regolamento CE 338/1997, L. 157/92, L.R. 23/98, Direttiva Uccelli, DGR 36/30 del 17/7/2018, Regolamento CE 1143/2014.
- 5. Riconoscimento delle specie: principi di zoologia, etologia, e fenologia migratoria.
- 6. Attività in luoghi pubblici: norme generali.



L'ASSESSORE

- 7. Prova pratica. La prova pratica consiste in semplici richiami al pugno del falco e al logoro per i falconi. Non verrà giudicata solo la risposta al richiamo, ma anche la postura del falconiere.
- Art. 6) L'abilitazione del "bird controller" ha la durata di 5 anni. Al fine di ottenere il rinnovo il falconiere dovrà presentare la stessa documentazione, aggiornata, di cui all'art. 5 e sostenere esclusivamente un colloquio con la commissione più una prova pratica con i propri animali.
- Art. 7) Il candidato abilitato verrà inserito nell'albo regionale dei "falconieri bird controller", pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (portale ambiente).
- Art. 8) Il falconiere abilitato viene cancellato dall'albo regionale per una delle seguenti cause:
 - a) Rinunzia il falconiere può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
 - b) Decadenza il falconiere decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;
 - c) Revoca la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dal presente Decreto e dalla DGR 36/30 del 17/7/2018 e dalla normativa vigente in materia.

L'AssessoreDonatella Spano